



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

N. 2 DEL 5.7.2004

Oggetto: Approvazione Regolamento d'utenza e schema di contratto.

L'anno duemila quattro, il giorno cinque del mese di luglio alle ore 15,30, presso la sede sociale, a seguito di convocazione verbale da parte del Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Calderali Gas S.r.l..

	PRESENTI	ASSENTI
1- DI FRANCESCO Francesco Lorenzo – Presidente	X	
2- MANZI Alfonsina - Vice Presidente	X	
3- DI LULLO Antonella - Membro	X	
4- TELLA Fernanda - Membro	X	

Viene nominato Segretario la Sig.ra Alfonsina MANZI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. DI FRANCESCO Francesco Lorenzo, nella sua qualità di presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione del sopra indicato oggetto.

### IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

CONSIDERATO che occorre approvare lo schema di contratto ed il Regolamento per la fornitura del gas metano;

RITENUTO adottare gli schemi già in uso da parte dell'Associazione dei comuni che ha gestito fin'ora il servizio aggiornandoli con l'inserimento del nuovo soggetto gestore;

All'unanimità

### D E L I B E R A

- Approvare gli schemi di contratto di fornitura ed il Regolamento per la fornitura del gas metano composto da n.22 articoli.

Del che si è redatto il presente verbale, sottoscritto ed approvato.

IL PRESIDENTE DEL C.d.A.

IL SEGRETARIO

**CALDERALI GAS S.r.l.**

Viale R. Paolucci, n.3- 66019 TORRICELLA PELIGNA

**REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DEL GAS METANO**

## INDICE

- Art.1 - Principi fondamentali
- Art.2 - Ufficio clienti
- Art.3 - Condizioni generali di erogazione del gas
- Art.4 - Allacciamenti ai clienti
- Art.5 - Impianto interno
- Art.6 - Contatori
- Art.7 - Usi
- Art.8 - Fornitura del gas
- Art.9 - Tariffa di vendita
- Art.10 – Pagamenti
- Art.11 – Assicurazioni
- Art.12 – Esecuzione dei lavori
- Art.13 – Controlli
- Art.14 – Dimensioni delle nicchie e cassette per contatori
- Art.15 – Presa di terra
- Art.16 – Infrazioni – controversie – rispetto del regolamento
- Art.17 – Comunicazioni e reclami
- Art.18 – Raccomandazioni per il cliente
- Art.19 – Contributi di allacciamento
- Art.20 – Aggiornamento dei contributi d'allaccio
- Art.21 – Anticipo sulla fornitura del gas
- Art.22 – Imposte e tasse

## ART.1 – PRINCIPI FONDAMENTALI

Il servizio gas metano è gestito nel rispetto dei principi generali previsti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 “PRINCIPI SULL’EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI” e del D.P.C.M. 18 settembre 1995 “Schema generale di riferimento della carte dei servizi del settore gas”.

### Eguaglianza ed imparzialità di trattamento

La Società:

- si ispira al principio di eguaglianza dei diritti dei clienti;
- garantisce la parità di trattamento dei Clienti, a parità di condizioni del servizio prestato, nell’ambito di aree e categorie omogenee di fornitura;
- ispira i propri comportamenti nei confronti dei clienti a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- non compie, nell’erogazione del servizio, alcuna discriminazione legata a sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche.

### Continuità

Costituisce impegno prioritario della Società quello di assicurare un servizio continuo e regolare e di ridurre nei limiti del possibile la durata di eventuali disservizi.

### Partecipazione

Il cliente ha diritto di richiedere all’Associazione le informazioni che lo riguardano e può avanzare proposte, suggerimenti ed inoltrare reclami.

Per tutto ciò che riguarda gli aspetti di relazione con il cliente, la Società garantisce l’identificabilità del personale ed individua i responsabili delle strutture.

### Cortesia

La Società si impegna a curare in modo particolare l’aspetto della cortesia nei confronti del cliente.

### Efficacia ed efficienza

La Società persegue l’obiettivo del progressivo continuo miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del servizio, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

### Chiarezza e comprensibilità dei messaggi

La Società pone la massima attenzione al problema dell’efficacia del linguaggio anche simbolico utilizzato nei rapporti con il cliente.

## ART.2 – UFFICIO CLIENTI

La società provvederà ad allestire un adeguato ufficio a servizio dei clienti, retto da personale competente con il compito di impartire le informazioni tecnico-economiche richieste dai clienti, compilare le domande ed i contratti di allacciamento e di somministrazione del gas su propri modelli predisposti, illustrare le bollette di fornitura a chi chiede chiarimenti, svolgere ogni altra mansione richiesta dal cliente. La sede dell’ufficio amministrativo sarà ubicata nel Comune di Torricella Peligna, in Viale R. Paolucci, n.3, mentre negli altri comuni saranno attivate delle sedi operative.

## ART.3 – CONDIZIONI GENERALI DI EROGAZIONE DEL GAS

- a) La società eroga il gas a coloro che ne facciano domanda scritta entro i limiti di potenzialità dei propri impianti e lungo le vie o piazze dove siano collocate le reti di distribuzione. L'erogazione è subordinata anche al rispetto degli accordi che la società abbia in atto con altre società od enti distributori operanti nel medesimo territorio. La società porrà ogni cura affinché l'erogazione avvenga con la massima regolarità. In caso di deficienza, dovuta a qualsiasi causa di forza maggiore, di disponibilità del gas la Società potrà imporre ai consumi ed agli usi le limitazioni necessarie. Le sospensioni, interruzioni o limitazioni delle forniture, come pure le oscillazioni di pressione, di potere calorico, ecc., dovute a cause non imputabili alla Società, non danno diritto al cliente di richiedere risarcimento danni.
- b) La società con l'impegno della fornitura non assume alcuna responsabilità verso il cliente o terzi per i danni che eventualmente potranno derivare dal cattivo uso del gas che ne sarà fatto.

## ART.4 – ALLACCIAMENTI AI CLIENTI

- a) gli allacciamenti ai clienti comprendono i tubi ed accessori che staccandosi dalle reti di distribuzione arrivano ai contatori, questi compresi, per alimentare gli impianti interni. Essi saranno realizzati nel rispetto delle norme UNICIG 9860 (D.M. 08.08.1995) aventi ad oggetto "Impianti di derivazione dell'utenza del gas: progettazione, costruzione e collaudo".
- b) Gli allacciamenti ai clienti, fino al contatore compresa, sono fatte a cura della Società di distribuzione che resta proprietaria e ne cura la manutenzione;
- c) Per l'esecuzione di essi il cliente dovrà versare alla Società un contributo a fondo perduto. L'entità dello stesso sarà determinato a forfait o a preventivo. Anche per modifiche successive all'allaccio che si imponessero per cause indipendenti dalla volontà della Società il cliente è tenuto a versare un contributo a fondo perduto che sarà determinato a preventivo secondo i prezzi correnti.
- d) Di tutte le opere previste per l'esecuzione dell'allaccio restano a carico del cliente quelle per il ripristino di pavimentazioni finali e manufatti particolari su proprietà privata, nonché le nicchie con sportello o cassette di protezione dei contatori.
- e) La società si riserva il diritto di effettuare altri allacciamenti con derivazioni da tubazioni di allaccio poste su proprietà private purchè riesca a garantire sempre la regolare erogazione del gas.
- f) Ove il cliente non sia proprietario dell'immobile dove viene eseguito l'allaccio, deve farsi autorizzare per iscritto dallo stesso per l'esecuzione dei lavori.
- g) E' fatto divieto a chiunque di manomettere, spostare o modificare le opere di allacciamento anche se ricadenti su proprietà private. La società ha diritto al risarcimento danni per riparazioni conseguenti a danni provocati da terzi sulle condotte di allacciamenti ovunque poste.
- h) Il cliente o il proprietario dell'immobile su cui sono poste le tubazioni sono tenuti a segnalare immediatamente alla società eventuali inefficienze dell'impianto di allacciamento. In caso di verificata negligenza essi saranno ritenuti responsabili dei danni di qualsiasi natura verso chiunque.
- i) Per gli allacci derivati da rete a M.P. il cliente dovrà mettere a disposizione della Società di distribuzione lo spazio necessario per l'ubicazione del riduttore di pressione.

## ART.5 – IMPIANTO INTERNO

- a) l'impianto interno ha inizio subito dopo il contatore e comprende tutte le tubazioni e gli accessori fino agli apparecchi utilizzatori del gas.
- b) Esso deve essere realizzato a cura e spese del cliente o del proprietario dell'immobile a mezzo di ditte artigianali o industriali di loro fiducia purchè regolarmente iscritte alla Camera di Commercio;
- c) Le ditte installatrici, nell'esecuzione dei lavori devono attenersi scrupolosamente alla normativa generale esistente con particolare riferimento alle norme UNI-CIG emanati dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei servizi antincendi e della Protezione Civile. L'impianto interno dovrà comunque essere sempre realizzato secondo la regola della buona tecnica impiantistica e con materiale idoneo all'uso. Alla fine dei lavori la ditta installatrice dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità dell'impianto prevista dalla L.46/90 su modelli forniti dalla Società assumendosi pertanto la piena responsabilità della regolarità tecnica dell'impianto interno realizzato unitamente al proprietario dell'immobile. La società si riserva il diritto di imporre, in qualunque momento, speciali norme e renderne obbligatoria la loro applicazione per eventuali esigenze di sicurezza dell'intera rete di distribuzione.
- d) La società può in qualsiasi momento sospendere l'erogazione del gas qualora tecnici di sua fiducia od altri organi competenti riscontrino non idonei e pericolosi gli impianti interni per l'uso della fornitura in atto.
- e) Gli apparecchi utilizzatori dovranno essere collocati in ambienti che rispettino tutte le normative in vigore in materia ed in particolare quando trattasi di centrali termiche che superino le 100.000 Kcal/h occorrerà munirsi del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando VV.FF. competente.
- f) La società provvede, con tecnici di propria fiducia al controllo di tenuta dell'impianto interno prima dell'inizio della fornitura ed ad indicare eventuali modifiche che ritiene necessarie, nel rispetto delle normative tecniche applicabili, senza però assumersi la responsabilità per la loro attuazione restando essa, in base alla L. 46/9, tutte a carico dell'installatore e del cliente.
- g) La Società si riserva sempre la facoltà di obbligare il cliente, con qualificata motivazione scritta a suo giudizio insindacabile a provvedere, pena la sospensione della fornitura, a determinare modifiche tecniche sugli apparecchi utilizzatori quando questi arrechino disturbi alla regolare distribuzione del gas in rete.
- h) La società non assume nessuna responsabilità per danni provocati da deficienze o cattivo uso dell'impianto interno, restando questi, tutti a carico dell'utente e per quanto di competenza della ditta installatrice.

## ART.6 – CONTATORI

- a) La fornitura del gas sarà fatta al contatore; pertanto presso i clienti vengono installati opportuni apparecchi di misura, di controllo e regolazione con i relativi accessori.
- b) La scelta del tipo di contatore sarà fatta a giudizio insindacabile della società, saranno a norma di legge e con portata proporzionale agli apparecchi di consumo serviti. La società, a sue spese, potrà sempre modificarlo e sostituirlo dopo la prima scelta.
- c) I contatori, previa consultazione con l'utente saranno ubicati all'esterno delle recinzioni e se queste ultime non esistono, alla base dei fabbricati nelle vie del centro urbano o ai confini di proprietà in altre zone e comunque in ambienti idonei e facilmente accessibili al personale incaricato della lettura e del controllo, accesso che deve essere sempre consentito. Essi non

potranno essere posati né sui balconi né all'interno delle abitazioni. Ove non sia possibile concordare con il cliente il punto di posa del contatore, che deve corrispondere ai criteri di massima sicurezza dettati dalle norme vigenti, dalle regole dell'arte e dall'uso, la decisione ultima spetta alla Società. Il cliente deve provvedere a proprie cure e spese alla loro protezione con nicchie e sportello, o cassetta di idoneo materiale. Nel caso in cui il cliente voglia modificare l'ubicazione del contatore, deve darne immediata comunicazione alla Società, la quale provvede agli eventuali spostamenti a spese del cliente.

- d) per la posa degli apparecchi di misura il cliente deve corrispondere un contributo a fondo perduto fisso.
- e) Gli apparecchi di misura e controllo con i relativi accessori restano di proprietà della società. Per essi il cliente è tenuto a pagare una quota fissa stabilita dalla normativa vigente, anche se non consuma gas.
- f) La società appone ai misuratori ed ai rubinetti di entrata ed uscita, appositi sigilli e contrassegni a tutela dei propri diritti.  
La rottura o manomissione dei sigilli fanno incorrere il cliente nella sospensione dell'erogazione del gas, salvo ogni altra azione che la società possa far valere verso il responsabile del danno. Il cliente ha quindi in consegna i sopra detti apparecchi ed è obbligato a curarne la loro conservazione; egli è l'unico responsabile ed è tenuto al risarcimento di ogni danno arrecato agli stessi per sua negligenza.
- g) La eventuale richiesta di rimozione per cessazione di contratto senza subentro di nuovo cliente è a carico del richiedente ed il materiale rimane alla Società che ne è proprietaria.
- h) Il cliente è obbligato a segnalare qualunque difetto di funzionamento del misuratore affinché l'Associazione provveda a ripararlo.  
In caso di mancato funzionamento del contatore, la quantità di gas consumata viene valutata pari a quella dello stesso mese dell'anno precedente e per il primo anno di erogazione pari a quella del periodo precedente. Nel caso poi che il mancato funzionamento sia dovuto al fatto che il cliente non abbia avvertito tempestivamente l'Associazione del guasto, il consumo addebitato sarà pari a quello del periodo di maggiore consumo dell'anno.
- i) Il cliente può chiedere di sottoporre a verifica il contatore previo deposito alla Società di una quota pari al costo presunto del controllo. Se dal controllo risulta un cattivo funzionamento del contatore, a norma della vigente legge metrica italiana, la somma anticipata per esso viene restituita al cliente e per gli errori di misurazione eccedente i limiti previsti si procede solo alla rettifica del consumo dalla data di richiesta del controllo. Se il controllo invece risulta negativo, il cliente deve far fronte all'intero costo dovuto per lo stesso.
- j) Prima dell'apertura del contatore, il cliente deve presentare alla società una dichiarazione di conformità dell'impianto interno in base alla L. 46/90, firmata congiuntamente all'installatore, in cui afferma. In sintesi, che l'impianto interno è stato realizzato secondo le norme tecniche in vigore con allegato un disegno schematico dell'impianto, indicante diametro e lunghezza delle tubazioni, localizzazione dei punti di consumo e potenzialità degli apparecchi utilizzatori; dovrà inoltre allegare una relazione sulla tipologia dei materiali utilizzati e, ove richiesto, le certificazioni di conformità degli stessi.

## ART.7 - USI

- a) il gas viene concesso dalla società:
  - per uso di cucina e produzione di acqua calda per servizi domestici e sanitari (tariffa T1).

- Per gli usi di cui sopra più riscaldamento autonomo (tariffa T2).
  - Per uso riscaldamento centralizzato: quando una stessa centrale termica allacciata ad unico contatore serve più unità immobiliari o edifici pubblici (tariffa T3).
  - Per uso industriale, artigianale, agricolo, turistico, ecc. quando il gas è utilizzato da aziende per processi produttivi e per usi di riscaldamento nonché per attività alberghiere e di ristorante (tariffe T3 e T4).
- b) il cliente deve dichiarare, all'atto della richiesta di fornitura, l'uso che intende fare del gas. L'uso è la base di applicazione del prezzo di vendita nonché delle imposte e tasse.
  - c) Salva ogni altra ragione ed azione legale ed amministrativa, se ad un contatore vengono allacciati apparecchi nei quali l'uso del gas sia diverso da quello per il quale il contatore sia stato posto o da quelli dichiarati nel contratto di fornitura, il cliente è obbligato a pagare l'eventuale differenza di tariffa e d'imposta e tasse per tutto il consumo segnato dal contatore durante gli ultimi dodici mesi, o a partire dal giorno di inizio della somministrazione se questa viene fatta da meno di un anno.
  - d) Il cliente non può cedere o vendere ad altri il gas fornito dalla società, pena la sospensione immediata della fornitura.

## ART. 8 – FORNITURA DEL GAS

- a) per usufruire del servizio del gas il cliente, o chi per esso, con delega scritta, deve farne richiesta alla Società servendosi di appositi moduli a disposizione presso gli uffici della società e compilati in ogni loro parte. La richiesta va accompagnata dalla documentazione prevista dall'art.45 della Legge n.47 del 28.2.1985 e successive modifiche.
- b) In caso di condominio la richiesta può essere sottoscritta dal solo Amministratore; in caso di società od Enti pubblici da persone autorizzate. Alla richiesta deve essere allegata la ricevuta di versamento dell'importo chiesto dalla società, quale anticipo sulle somme dovute per contributo e l'autorizzazione del proprietario dell'immobile, quando il cliente non sia il proprietario stesso.
- c) L'inizio dell'erogazione del gas avviene solo dopo la stipula del contratto di fornitura, nel quale sono precisati gli obblighi ed i diritti delle parti. L'impegno reciproco decorre dal giorno della posa del contatore se trattasi di nuovo cliente, o dal giorno di apertura del gas se trattasi di riattivazione.
- d) All'atto della sottoscrizione del contratto il cliente deve aver ottemperato a quanto previsto al successivo art.19.
- e) Con la stipula del contratto, il cliente accetta tutte le condizioni del presente regolamento e si impegna a rispettarle.
- f) Nel caso di trapasso dei locali o cessazione del consumo del gas, il cliente deve preventivamente avvertire la Società per iscritto; la società di distribuzione provvede alla verifica e sigillatura del contatore; in caso contrario egli resta responsabile del consumo del gas, del nolo e delle responsabilità relative conseguenti.
- g) Cessato in qualsiasi modo l'uso del gas, la società conserva sempre il diritto di far ispezionare l'impianto di allaccio e di interrompere la presa prima del contatore.
- h) La società si riserva la facoltà di ritirare, in qualsiasi momento, il contatore installato in locali sfitti ritenendosi senz'altro nulle le opposizioni da parte dei singoli proprietari degli stabili, salvo che i medesimi si impegnino a pagare l'ammontare delle relative quote fisse per tutto il periodo durante il quale i locali stessi rimangono sfitti.  
Tale concessione non può essere fatta qualora il locale risulti occupato anche temporaneamente da inquilini che non intendano usufruire del gas.

- i) qualora si debba procedere su richiesta del cliente al distacco ed eventuale rimozione della presa e tubazioni interrata, i relativi lavori saranno compiuti a cura dell'Associazione ed a spese del cliente.
- j) In caso di voltura del contratto di fornitura è possibile che le parti interessate di comune accordo sottoscrivano gli atti occorrenti presso l'ufficio gas; in tal caso, esonerando la società dalla lettura del consumo e ispezione dell'impianto interno, non sarà dovuto l'eventuale contributo che per tali operazioni potrà fissare la società.

## ART.9 – TARIFFA DI VENDITA

- a) la tariffa di vendita del gas, comprendente sia la quota a consumo che quella fissa, ai clienti sarà pari a quella ammessa dalle normative di leggi vigenti in materia.
- b) Essa può essere variata anche in corso di fornitura nel rispetto delle norme vigenti al momento in materia.
- c) Oltre alla quota dovuta per tariffa del gas il cliente è tenuto a pagare le imposte e tasse.
- d) La quota fissa è dovuta solo se il cliente ha chiesto la posa del contatore e questo risulta effettivamente installato.

## ART.10 – PAGAMENTI

- a) Ogni pagamento dovuto all'Associazione deve essere fatto dal cliente con la modalità e presso gli sportelli decisi dallo stesso. Il pagamento integrale delle forniture deve essere fatto dal cliente entro il periodo indicato sulla bolletta. Se il cliente effettuerà il pagamento entro 15 giorni dalla scadenza fissata con una franchigia di 3 giorni è soggetto ad una mora pari al 10% dell'importo dovuto, calcolata per i giorni di effettivo ritardo. La mora è invece del 15% per i successivi 15 giorni. Trascorso anche tale termine la Società, se il cliente non esibisce tempestivamente la ricevuta di avvenuto pagamento, può sospendere la fornitura, salvo il diritto di farsi pagare quanto dovuto dal cliente.
- b) Le forniture sospese per morosità non possono essere riattivate allo stesso cliente se prima egli non abbia pagato il suo debito per le bollette scadute ed anticipate le spese di riattivazione secondo la tariffa al momento in vigore.
- c) Il mancato recapito della bolletta o il suo smarrimento, non imputabile alla società, non esime il cliente dall'obbligo di pagare quanto dovuto, previa notificazione di altra bolletta che, debitamente quietanzata, deve essere esibita poi alla società.
- d) Gli eventuali reclami o contestazioni, che devono essere presentati per iscritto, non danno diritto al cliente di differire o sospendere il pagamento suddetto. Le eventuali rettifiche in più o in meno sono fatte dalla Società con separata bolletta o mediante conguaglio sulla bolletta successiva.
- e) Le bollette pagate devono essere conservate dal cliente per un periodo almeno pari a 5 anni per successivi controlli.
- f) Il periodo di lettura dei contatori e bollettazione sarà di norma bimestrale, per i periodi di basso consumo o per clienti che non raggiungono in un bimestre un consumo di almeno 20 mc. la società potrà decidere tempi più lunghi per l'emissione delle bollette.

## ART.11 – ASSICURAZIONI

- a) la società provvede a sua cura e spese ad assicurare l'impianto generale del gas contro i rischi derivanti da eventuali sinistri di ogni tipo causato da esso alle persone e cose.
- b) Al cliente si consiglia di assicurarsi contro i rischi derivanti dall'uso del gas e più precisamente per la responsabilità civile verso terzi dovuta ad infortuni, incendio e scoppi con idonei massimali. In ogni caso la società provvederà ad attivare la polizza assicurativa dei clienti finali del gas metano per usi civili promossa da SNAM-ANCI ecc. del 5.6.1991, se ancora vigente all'epoca.

## ART.12 – ESECUZIONE DEI LAVORI

La società, dopo il completamento delle opere di primo impianto, è impegnata ad eseguire i lavori di allaccio e posa del contatore nel più breve tempo possibile compatibilmente con le esigenze tecniche e di programmazione degli stessi. La società si riserva però un tempo utile per l'esecuzione dell'allaccio e fornitura del gas di 30 giorni dalla data della domanda di allaccio da parte del cliente se trattasi di sola tubazione zincata e di 60 giorni se trattasi anche di derivazione interrata, salvo i tempi occorrenti per il rilascio di eventuali autorizzazioni da parte di altri enti.

## ART.13 – CONTROLLI

Al personale della società devono essere permessi ed agevolati i controlli, le ispezioni e le letture dei contatori, nonché i controlli, le visite ed i lavori alle prese di derivazione, come anche i controlli alle installazioni interne, in qualsiasi momento. Il personale addetto a tale lavoro è dotato dalla società di apposito tesserino di riconoscimento.

## ART.14 – DIMENSIONI DELLE NICCHIE O CASSETTE PER CONTATORI

Indicativamente esse devono essere delle seguenti dimensioni:

- larghezza    cm.40
- altezza      cm.50
- profondità   cm.25

Le dimensioni esatte saranno definite in funzione del contatore da montare.

Le nicchie devono essere intonacate e lisciate.

Lo sportello deve consentire una sufficiente aerazione e dotato di serratura unificata.

Nel centro storico la società ha la facoltà di imporre ai clienti particolari caratteristiche sia per lo sportello che per la cassetta.

## ART.15 – PRESA DI TERRA

E' assolutamente vietato utilizzare le condutture del gas come "terra" in connessione con linee di apparecchi elettrici.

## ART.16 – INFRAZIONI-CONTROVERSIE-RISPETTO DEL REGOLAMENTO

- a) la società può sospendere la fornitura del gas senza l'obbligo di preavviso facendo salva ogni ulteriore azione giudiziaria quando:
- l'utente ritarda oltre ogni limite concesso il pagamento degli importi dovuti alla società in dipendenza dei contratti o di altre somme dovute a qualsiasi titolo;
  - il cliente impedisce ai tecnici della società di distribuzione l'accesso per la verifica del contatore e l'ispezione dell'impianto interno;
  - l'impianto interno o gli apparecchi utilizzatori provocano disfunzioni sulla rete di distribuzione;
  - il cliente manomette i sigilli del contatore o usa il gas per motivi non dichiarati nel contratto;
  - si verifica cambio o modifica di ragione o denominazione sociale di ditte o società commerciali non seguite dalla stipula di un nuovo contratto entro il termine di 15 giorni dalla modifica di cui sopra.
- b) per tutti gli effetti del contratto di amministrazione, le parti eleggono domicilio presso la locale sede dell'ufficio gas della società e riconoscono come sede competente l'Autorità Giudiziaria che ha giurisdizione sul territorio della società.
- c) Il cliente, oltre alle presenti prescrizioni che formano parte integrante del contratto di somministrazione sottoscritto, deve osservare anche tutte quelle che sono e che saranno imposte dalle autorità competenti e tutte quelle altre disposizioni che la società crederà di stabilire a garanzia e nell'interesse del servizio;
- d) Ogni violazione delle disposizioni del presente regolamento viene perseguita penalmente e civilmente a norma di legge e da facoltà alla società di risolvere di diritto il contratto di fornitura.

## ART.17 – COMUNICAZIONI E RECLAMI

Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo, il cliente deve rivolgersi direttamente al competente ufficio gas della società altrimenti essi sono riconosciuti nulli.

## ART.18 – RACCOMANDAZIONI PER IL CLIENTE

Il cliente deve chiudere diligentemente il rubinetto del misuratore e quello degli apparecchi utilizzatori ogni qualvolta cessa di usare il gas.  
Manifestandosi odori di gas, specialmente in locali chiusi, non deve accendere luci, ma aprire le finestre e chiudere il rubinetto.

## ART.19 – CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO

Le domande di allacciamento dovranno essere confermate dal versamento di un contributo per la costruzione delle opere di allacciamento alla rete, articolato come segue:

- 1) contributo forfettario per richieste presentate successivamente all'erogazione del gas:
- a) allaccio completo dalla presa stradale sulla condotta principale di distribuzione fino alla mensola porta contatore, se necessaria, per una lunghezza massima di 15 ml., misurata dalla mezzera della sede stradale fino all'attacco del contatore:

- a1) per allaccio con un solo contatore..... € 438,99, più IVA; 535
- a2) per allaccio con due o più contatori alimentati da una stessa presa stradale e richiesti congiuntamente dallo stesso cliente o da clienti diversi, per ogni contatore .....€ 361,52, più IVA; 441
- 2) contributo forfettario per posa contatore della classe superiore G4 e G6 e attivazione della fornitura: per ogni contatore ..... € 51,65, più IVA;
- 3) contributo forfettario per posa contatore della classe superiore al G6 e attivazione della fornitura: .....a preventivo;
- 4) contributo aggiuntivo forfettario per ogni ml. Eccedente i primi 15 ml. Di allaccio € 20,66;
- 5) i pagamenti dei contributi di allaccio dovranno essere effettuati contestualmente alla domanda. I contributi per posa contatore e attivazione fornitura saranno addebitati sulla prima bolletta di consumo del gas.
- I contributi aggiuntivi di cui al punto 4 dovranno essere pagati entro 30 giorni dalla richiesta motivata dalla società.
- 6) Con il versamento dei suddetti contributi il cliente ha diritto a tutte le opere e materiali occorrenti per l'allaccio alla rete di distribuzione principale del gas compreso il contatore, l'ispezione dell'impianto interno ed eventuali riduttori di pressione per derivazioni da effettuarsi su condotta gas con pressioni di esercizio superiori a quella di utilizzo.

## ART.20 – AGGIORNAMENTO DEI CONTRIBUTI DI ALLACCIO

I contributi di cui all'art.19 verranno adeguati avendo a riferimento l'indice medio dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT per l'anno precedente. Tale adeguamento si applicherà dal primo gennaio successivo al primo anno di applicazione dei contributi, così come sopra fissati e così per gli anni successivi e resterà fisso per l'intero anno.

## ART.21 – ANTICIPO SULLA FORNITURA DEL GAS

Il cliente dovrà versare alla società un anticipo di fornitura pari a € 51,65 quale deposito infruttifero a garanzia dei pagamenti.

Esso sarà riscosso unitamente alla prima bolletta emessa al cliente. La società può incamerare l'anticipo di fornitura in caso di inadempienza del cliente, fino alla concorrenza dei propri diritti. Cessata la fornitura, l'anticipo, detratto quanto a qualsiasi titolo sia dovuto dalla società, verrà restituito al cliente o al suo rappresentante legale.

## ART.22 – IMPOSTE E TASSE

A tutti gli oneri di cui agli articoli precedenti vanno aggiunti, a carico del cliente, quelli per imposte e tasse da applicarsi in osservanza delle leggi vigenti.